

Allegato 3

**CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DEL
COMUNE/PROVINCIA DI BRESCIA**

Con la presente scrittura tra

Il Comune/ la Provincia di Brescia (qui di seguito il "Comune" / la "Provincia") con sede in - Codice fiscale..... rappresentata dal.....

e la BANCA/INTERMEDIARIO FINANZIARIO con sede in Via Codice Fiscalerappresentata/o dal Sig.
(di seguito la "Banca/Intermediario Finanziario")

PREMESSO

- che in data _____ è stato sottoscritto un "Protocollo di Intesa" per assicurare la liquidità alle imprese creditrici della Provincia di Brescia e degli Enti locali della provincia di Brescia attraverso la cessione pro soluto dei crediti a favore di banche o intermediari finanziari", al quale hanno aderito i seguenti soggetti _____;
- che il suddetto protocollo di intesa riguarda la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione e certificazione dei crediti come previsto dalla normativa vigente (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009, Decreto Legge n. 78/2010);
- che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le operazioni di certificazione e cessione pro soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;
- che l'adesione al protocollo è aperta a tutti i soggetti pubblici interessati;
- che con Decreto MEF 19/5/2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (redatte utilizzando il modello "Allegato 1" e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli Enti (modello "Allegato 2" al decreto) ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1^o settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata tanto

Fusini

to

dalla tensione nell'erogazione del credito quanto dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti, e che comportano pertanto la necessità di assicurare in tempi brevi l'attuazione di soluzioni finalizzate a garantire l'adempimento da parte del Comune/Provincia delle obbligazioni pecuniarie assunte verso i propri fornitori/appaltatori per "spese di investimento", coinvolti dai vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno;

che, considerate le citate previsioni normative e dati i limiti di spesa imposti dalle norme sul Patto di Stabilità Interno, l'amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di accordo attuativo del protocollo di intesa [provinciale] per favorire il reperimento di nuove risorse alle imprese;

che la Giunta Comunale/Provinciale con delibera n. _____ del _____ ha pertanto approvato lo schema di convenzione in oggetto, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni in attuazione dell'art. 9 comma 3-bis D.L. 185/2008 e s.m.i.;

che il Comune/Provincia, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Direttore dell'Area Risorse Finanziarie restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;

che nel caso di perfezionamento delle cessioni ad esito della certificazione positiva rilasciata dal Comune/Provincia, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, tutti gli oneri relativi alle predette cessioni saranno a carico esclusivo delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione;

che la Banca/Intermediario Finanziario, sottoscrittrice del protocollo di intesa, ha espresso con nota in data _____ la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici del Comune/Provincia che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune/Provincia della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;

che con la citata nota del _____ la Banca/Intermediario Finanziario si è dichiarata/o disposta/o ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune/Provincia – purché certificati – per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro [50.000,00], applicando al valore nominale del credito certificato lo sconto ed una commissione fissa, entrambi da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione,



TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca/Intermediario Finanziario nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune/Provincia, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 50.000,00 euro di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune/Provincia medesimo.

Il Comune/Provincia provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.


ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti del Comune/Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca/Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Intermediario Finanziario si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità.

A tal fine, il creditore potrà presentare al Comune/Provincia [indicare area/settore competente], istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del [area/settore competente] del Comune/Provincia saranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i all'[area/dipartimento] stessa/o da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il [soggetto competente] certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29- relativa all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune/Provincia procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune/Provincia.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune/Provincia effettuerà il pagamento alla Banca/Intermediario Finanziario (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or names, and others more elaborate. The signatures are written over the bottom portion of the text area.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti del Comune/Provincia anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento del Comune (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca/Intermediario Finanziario cessionario una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, lo sconto applicato dalla Banca/Intermediario Finanziario al valore nominale del credito certificato, è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento:

- qualora tale data sia compresa entro un periodo inferiore o uguale a sei mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 6 mesi base 365, rilevato dalle pagine de Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno spread compreso tra il 1% e il 2,5% su base annua comprensivo di un massimo di 0,5% per spese e commissioni, se previste;
- qualora tale data sia compresa tra sei e dodici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 12 mesi base 365, rilevato dalle pagine de Il Sole 24 Ore, maggiorato di uno spread compreso tra il 1% e il 2,5% su base annua, comprensivo di 0,5% per spese e commissioni, se previste.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca/Intermediario Finanziario.

So a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.


Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca/Intermediario Finanziario con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte del Comune/Provincia, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sul Comune/Provincia, né tantomeno sulla Banca/ Intermediario Finanziario, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte del Comune/Provincia rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca/ Intermediario Finanziario nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte del Comune/Provincia in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

La Banca/Intermediario Finanziario, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti del Comune/Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica al Comune/Provincia della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico del Comune nei confronti della Banca/Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza indicata nella

noti



Nei caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca/Intermediario Finanziario applicherà al Comune/Provincia dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori da conteggiarsi al tasso annuo dell'Euribor 1 mese divisore 365 rilevato dalle pagine de Il Sole 24 Ore maggiorato di uno spread non superiore a 2,5 da versare

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove il Comune/Provincia non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune/Provincia della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune/Provincia abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.



_____ , li _____

Per il Comune/Provincia di Brescia

.....

Per la Banca /Intermediario Finanziario

